

(N. 1060)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

Affidamento in prova del condannato militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, che detta le « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », ha comportato, fra l'altro, l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale del condannato, grazie al quale quest'ultimo, dopo una osservazione di almeno tre mesi successiva al passaggio

in giudicato della sentenza, può essere affidato, per un periodo uguale a quello della pena ancora da scontare, al servizio sociale fuori dell'istituto.

Nell'impossibilità di applicare totalmente tale normativa all'organizzazione penitenziaria militare, è necessario uno strumento normativo per operare la trasfusione nel sistema penitenziario militare di principi accolti dal corrispondente sistema comune.

A ciò provvederà un disegno di legge — nel quale, fra l'altro, viene recepito il predetto istituto — ma che, per la complessità e delicatezza della materia, non potrà avere rapido corso.

D'altra parte, l'attuale situazione carceraria militare pone urgenti problemi, ad un tempo umani ed organizzativi, connessi soprattutto alla presenza, nelle carceri, dei testimoni di Geova.

Trattasi, infatti, di giovani, con un modello di vita sotto molti aspetti elevato che non possono giovare della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ha riconosciuto l'obiezione di coscienza, dal momento che essi, contestualmente al rifiuto del servizio militare, non chiedono, per motivi che attengono al proprio credo, di essere ammessi al servizio sostitutivo civile.

Ne scaturisce un procedimento penale che, in genere, si conclude con condanna a pene variabili tra i dodici e i sedici mesi, cui peraltro seguono solitamente provvedimenti di grazia o di liberazione anticipata, che riportano la pena effettiva attorno all'anno.

Nonostante ciò, il problema rimane obiettivamente grave sia sotto il profilo morale, per la presenza di tali giovani reclusi, sia sotto il profilo organizzativo, in quanto il numero degli stessi è crescente e causa di sovrappollamento negli stabilimenti militari di pena, creando costose esigenze di adeguamento delle strutture.

Nei loro confronti, la soluzione rappresentata dal servizio civile non è praticabile

in quanto subordinata alla richiesta degli interessati; il che non può verificarsi, specie nel caso dei testimoni di Geova, fino a quando il servizio civile sarà considerato sostitutivo del servizio militare: essi hanno infatti assunto, al riguardo, una posizione di stretta neutralità.

L'introduzione nell'ordinamento penale militare del già ricordato istituto dell'affidamento in prova sanerebbe, invece, tale situazione: sarebbe, infatti, possibile affidare l'obiettore di coscienza per motivi religiosi (e quindi i testimoni di Geova) ad un ufficio o ente pubblico non militare determinato dal Ministero della difesa subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza, prescindendo dal periodo di osservazione di almeno tre mesi normalmente previsto nei casi di affidamento in prova del condannato militare. Ciò non ritenendosi necessario uno specifico accertamento della personalità del soggetto date le chiare motivazioni che sono alla base del rifiuto del servizio militare.

Il problema dei testimoni di Geova potrebbe così trovare concreta soluzione, in quanto essi arriverebbero al servizio civile nel quadro dell'espiazione della pena.

Peraltro, poichè, come si è già accennato, l'approvazione del nuovo regime penitenziario militare, comprensivo di tale istituto, non appare imminente, si è ritenuto di dover anticipare la riforma, stralciando l'articolo concernente l'affidamento in prova del condannato militare e facendone oggetto del presente autonomo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Affidamento in prova
del condannato militare)*

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segue una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni 21 o di persona di età superiore agli anni 70, il condannato militare può essere affidato in prova, fuori dello stabilimento, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando od ente militare.

L'affidamento in prova non si applica:

quando il condannato militare abbia precedentemente commesso un delitto di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

per i reati militari non colposi contro la fedeltà e la difesa militare, previsti dal titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per i reati di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica e per i reati di vilipendio;

per i reati militari di rivolta, ammutinamento, accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento, cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento, nei casi in cui possa presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui possono essere indicate eventuali prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce periodicamente sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova, si osservano le disposizioni del precedente numero 1).

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati ad un ufficio o ente pubblico non militare determinato dal Ministero della difesa.

Il periodo di affidamento in prova trascorso presso un comando o ente militare e ufficio o ente pubblico non militare è valutato in diminuzione del periodo di affidamento in prova al servizio sociale.

Durante l'affidamento in prova presso un comando o ente militare rimane sospesa la esecuzione delle pene militari accessorie, della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado, applicate ai sensi degli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.

Art. 2.

(Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare)

Sino all'entrata in vigore delle nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare, la competenza in materia di affidamento in prova ad un comando od ente militare è attribuita al giudice militare di sorveglianza.

Art. 3.

(Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza per motivi religiosi)

Il periodo di osservazione della personalità è escluso e i condannati sono immediatamente affidati in prova ogniqualvolta la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza per comprovati motivi di appartenenza a credo religioso che imponga all'adepto il divieto di prestazione del servizio militare anche in forma sostitutiva.